



CAPO VI - DIFENSORE CIVICO

Art. 53 - Istituzione

1. E' istituito l'ufficio di difensore civico, la cui nomina avrà luogo entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.
2. Il difensore civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e segnala ai competenti organi elettivi gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 54 - Requisiti

1. Ogni candidato deve dimostrare di possedere doti di preparazione e di esperienza, in particolare modo nell'ambito giuridico-amministrativo, tali da garantire al suo operato connotazioni di indipendenza e serenità di giudizio, obiettività ed onestà. A tal fine la Commissione consiliare "Affari Generali" valuta le candidature sulla base del curriculum personale dei candidati e su opportuni dati conoscitivi, fissando all'uopo eventuali criteri di valutazione dei titoli posseduti.
2. Il difensore civico deve essere scelto fra cittadini residenti e deve altresì possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale.

Art. 55 - Elezione

1. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 54, a scrutinio segreto con una maggioranza dei 4/5 assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Dura in carica tre anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata in seduta segreta, a maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati.
2. Il Sindaco con avviso pubblico del quale sarà data ampia diffusione mediante affissione, rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature;
3. Chiunque voglia candidarsi per la carica di difensore civico deve farne istanza al Sindaco. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco ed il Presidente della Commissione, fissa il giorno della convocazione del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno l'elezione del difensore civico;
4. La votazione avviene per scrutinio segreto. Lo spoglio sarà effettuato dal Presidente del Consiglio e da due Consiglieri con funzioni di scrutatori. A spoglio ultimato, il Sindaco, verificata la regolarità delle votazioni dichiara eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza dei 4/5 assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora non venga raggiunta, in prima votazione, tale maggioranza, si procede ad una ulteriore votazione ove risulterà eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza dei 2/3 e successivamente a maggioranza assoluta degli assegnati.

Art. 56 - Incompatibilità

1. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con la partecipazione ad organismi ed enti dipendenti dal Comune o che svolgano funzioni di controllo sull'attività amministrativa del Comune.
2. E' altresì incompatibile con la partecipazione ad organi direttivi di partiti politici, organizzazioni sindacali o altre organizzazioni similari.
3. E' infine incompatibile con qualsiasi attività lavorativa o imprenditoriale che implichi un rapporto contrattuale con il Comune o riceva da esso sovvenzioni o contributi ovvero dipendano da Enti o imprese che si trovino in tali situazioni.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 gg. dalla contestazione che il Sindaco deve comunicargli su richiesta di qualsiasi cittadino. La decadenza è dichiarata dalla Giunta.

Art. 57 - Obbligo di residenza

1. Il difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune di Capurso.

Art. 58 - Giuramento

1. Il difensore, prima di assumere le proprie funzioni, presta giuramento nelle mani del Sindaco, alla presenza del Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: "Mi impegno ad adempiere con indipendenza, dedizione ed onestà il mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e per l'affermazione dei loro diritti".

Art. 59 - Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso, risponda al principio di imparzialità e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico, può intervenire anche di propria iniziativa per segnalare gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.



4. Qualora ravvisi casi di illegittimità, irregolarità o vizi procedurali, il difensore civico invita l'Amministrazione a modificare gli atti viziati, fissandole un termine. Trascorso inutilmente detto termine, espone al cittadino i suoi diritti ed interessi legittimi nonché i mezzi e le azioni per ottenere la relativa tutela. Egli comunica inoltre all'autorità giudiziaria ed ad ogni organo di controllo eventuali ipotesi di reato e di irregolarità amministrative o contabili.

Art. 60 - Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o che abbiano interesse in un procedimento amministrativo presso l'amministrazione comunale o presso gli enti o le aziende da essa dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità della pratica in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendano, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento. I funzionari sono tenuti ad aderire alla convocazione ed a fornire al difensore civico le informazioni e copie degli atti che egli richiede.
3. A seguito di tale esame, qualora il difensore civico accerti che l'amministrazione non ha provveduto nei termini di cui agli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241 *e successive modificazioni ed integrazioni*, invita l'ufficio competente a fornire le spiegazioni dell'inadempienza nel termine di cinque giorni e ne riferisce al Sindaco e al Segretario Generale. Il Sindaco è tenuto ad intervenire e se del caso ad avviare il procedimento disciplinare.
4. Il difensore civico può fornire suggerimenti all'amministrazione al fine di assicurare la regolarità dei procedimenti e l'imparzialità dell'azione amministrativa. In tal caso, se l'amministrazione riterrà di non tenere conto dei suggerimenti, dovrà motivare tale sua decisione, dandone comunicazione scritta al difensore civico.
5. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
6. E' compito del difensore civico vigilare costantemente sul rispetto da parte degli uffici dei termini, delle procedure e delle forme di partecipazione e garanzia dei cittadini previste dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 *e successive modificazioni ed integrazioni*. Ove ravvisi inadempienze, egli deve darne immediata comunicazione al Sindaco ed alla Commissione di cui all'art. 27 della L. 7 agosto 1990 n. 241 *e successive modificazioni ed integrazioni*.
7. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti per i quali sia stata iniziata l'azione penale.

Art. 61 - Relazione al Consiglio Comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui ha riscontrato ritardi o irregolarità nell'azione amministrativa e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune e segnala agli altri organi ed uffici le questioni per le quali si ritenga incompetente.
3. La relazione annuale deve essere pubblicata mediante affissione e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, a cura del difensore civico ed a spese dell'Amministrazione comunale.
4. Il difensore civico può chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Comunale qualora ravvisi l'urgenza di sottoporre a tale organo casi di particolare rilevanza. Il Presidente riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno la comunicazione del difensore civico.

Art. 62 - Mezzi e personale

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'Ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e dipende dal difensore civico. Tale personale non può essere contestualmente investito di altri compiti presso altri uffici.
3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al difensore civico che ne diviene consegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate anche su proposta del difensore civico e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.
5. Il personale, i mezzi e le attrezzature devono essere tali da consentire al difensore civico l'efficiente e dignitoso espletamento delle sue funzioni.

Art. 63 - Indennità

1. Al difensore civico spetta un'indennità non inferiore a quella prevista dalla legge per gli assessori comunali.